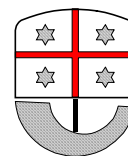




UNIONE EUROPEA



REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE LIGURIA

OBIETTIVO "COMPETITIVITÀ REGIONALE E OCCUPAZIONE"

PROGRAMMA OPERATIVO

2007-2013

Parte Competitività

COFINANZIATO DAL F.E.S.R. - FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE

ASSE 1 INNOVAZIONE E COMPETITIVITÀ

**Bando Azione 1.2.3
"Innovazione"**

Allegato B – disposizioni

Approvato con deliberazione della Giunta regionale n. del
Pubblicato sul Supplemento Ordinario al BURL n. del

**D.M.18-4-2005 - ADEGUAMENTO ALLA DISCIPLINA COMUNITARIA DEI CRITERI DI
INDIVIDUAZIONE DI PICCOLE E MEDIE IMPRESE**

Pubblicato nella Gazz. Uff. 12 ottobre 2005, n. 238.

IL MINISTRO
DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto il *D.M. 18 settembre 1997* del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato relativo all'adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese;
Vista la raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003 relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale Unione europea legge n. L 124 del 20 maggio 2003, che sostituisce a decorrere dal 1° gennaio 2005 la raccomandazione della Commissione europea 96/280/CE del 3 aprile 1996;
Visti il *regolamento (CE) n. 363/2004* del 25 febbraio 2004 e il *regolamento (CE) n. 364/2004* del 25 febbraio 2004 entrambi della Commissione europea, recanti modifiche rispettivamente al *regolamento (CE) n. 68/2001* e al *regolamento (CE) n. 70/2001*, che in allegato riportano ai fini della definizione delle piccole e medie imprese l'estratto della citata *raccomandazione 2003/361/CE*;
Visto il *decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123* concernente la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese ed in particolare l'art. 2, comma 2, che prevede che la definizione di piccola e media impresa sia aggiornata con decreto del Ministro delle attività produttive in conformità alle disposizioni dell'Unione europea;
Considerata la necessità di fornire chiarimenti in merito alle modalità di applicazione dei criteri da utilizzare per il calcolo della dimensione delle imprese;

Decreta:

1. 1. Il presente decreto fornisce le necessarie indicazioni per la determinazione della dimensione aziendale ai fini della concessione di aiuti alle attività produttive e si applica alle imprese operanti in tutti i settori produttivi.

2. 1. La categoria delle microimprese, delle piccole imprese e delle medie imprese (complessivamente definita PMI) è costituita da imprese che:

- a) hanno meno di 250 occupati, e
- b) hanno un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro, oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro.

2. Nell'ambito della categoria delle PMI, si definisce piccola impresa l'impresa che:

- a) ha meno di 50 occupati, e
- b) ha un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro.

3. Nell'ambito della categoria delle PMI, si definisce microimpresa l'impresa che:

- a) ha meno di 10 occupati, e
- b) ha un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro.

4. I due requisiti di cui alle lettere a) e b) dei commi 1, 2 e 3 sono cumulativi, nel senso che tutti e due devono sussistere.

5. Ai fini del presente decreto:

- a) per fatturato, corrispondente alla voce A.1 del conto economico redatto secondo le vigenti norme del codice civile, s'intende l'importo netto del volume d'affari che comprende gli importi provenienti dalla vendita di prodotti e dalla prestazione di servizi rientranti nelle attività ordinarie della società, diminuiti degli sconti concessi sulle vendite nonché dell'imposta sul valore aggiunto e delle altre imposte direttamente connesse con il volume d'affari;
- b) per totale di bilancio si intende il totale dell'attivo patrimoniale;
- c) per occupati si intendono i dipendenti dell'impresa a tempo determinato o indeterminato, iscritti nel libro matricola dell'impresa e legati all'impresa da forme contrattuali che prevedono il vincolo di dipendenza, fatta eccezione di quelli posti in cassa integrazione straordinaria.

6. Fatto salvo quanto previsto per le nuove imprese di cui al comma 7:

a) il fatturato annuo ed il totale di bilancio sono quelli dell'ultimo esercizio contabile chiuso ed approvato precedentemente la data di sottoscrizione della domanda di agevolazione; per le imprese esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria e/o dalla redazione del bilancio le predette informazioni sono desunte, per quanto riguarda il fatturato dall'ultima dichiarazione dei redditi presentata e, per quanto riguarda l'attivo patrimoniale, sulla base del prospetto delle attività e delle passività redatto con i criteri di cui al *decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1974, n. 689*, ed in conformità agli articoli 2423 e seguenti del codice civile;

b) il numero degli occupati corrisponde al numero di unità-lavorative-anno (ULA), cioè al numero medio mensile di dipendenti occupati a tempo pieno durante un anno, mentre quelli a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di ULA. Il periodo da prendere in considerazione è quello cui si riferiscono i dati di cui alla precedente lettera a).

7. Per le imprese per le quali alla data di sottoscrizione della domanda di agevolazione non è stato approvato il primo bilancio ovvero, nel caso di imprese esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria e/o dalla redazione del bilancio, non è stata presentata la prima dichiarazione dei redditi, sono considerati esclusivamente il numero degli occupati ed il totale dell'attivo patrimoniale risultanti alla stessa data.

3. 1. Ai fini del presente decreto le imprese sono considerate autonome, associate o collegate secondo quanto riportato rispettivamente ai successivi commi 2, 3 e 4.

2. Sono considerate autonome le imprese che non sono associate né collegate ai sensi dei successivi commi 3 e 5.

3. Sono considerate associate le imprese, non identificabili come imprese collegate ai sensi del successivo comma 5, tra le quali esiste la seguente relazione: un'impresa detiene, da sola oppure insieme ad una o più imprese collegate, il 25% o più del capitale o dei diritti di voto di un'altra impresa. La quota del 25% può essere raggiunta o superata senza determinare la qualifica di associate qualora siano presenti le categorie di investitori di seguito elencate, a condizione che gli stessi investitori non siano individualmente o congiuntamente collegati all'impresa richiedente:

a) società pubbliche di partecipazione, società di capitale di rischio, persone fisiche o gruppi di persone fisiche esercitanti regolare attività di investimento in capitale di rischio che investono fondi propri in imprese non quotate a condizione che il totale investito da tali persone o gruppi di persone in una stessa impresa non superi 1.250.000 euro;

b) università o centri di ricerca pubblici e privati senza scopo di lucro;

c) investitori istituzionali, compresi i fondi di sviluppo regionale;

d) enti pubblici locali, aventi un bilancio annuale inferiore a 10 milioni di euro e meno di 5.000 abitanti.

4. Nel caso in cui l'impresa richiedente l'agevolazione sia associata, ai sensi del comma 3, ad una o più imprese, ai dati degli occupati e del fatturato o dell'attivo patrimoniale dell'impresa richiedente si sommano, in proporzione alla percentuale di partecipazione al capitale o alla percentuale di diritti di voto detenuti (in caso di difformità si prende in considerazione la più elevata tra le due), i dati dell'impresa o delle imprese situate immediatamente a monte o a valle dell'impresa richiedente medesima. Nel caso di partecipazioni incrociate si applica la percentuale più elevata. Ai fini della determinazione dei dati delle imprese associate all'impresa richiedente, devono inoltre essere interamente aggiunti i dati relativi alle imprese che sono collegate a tali imprese associate, a meno che i loro dati non siano stati già ripresi tramite consolidamento. I dati da prendere in considerazione sono quelli desunti dal bilancio di esercizio ovvero, nel caso di redazione di bilancio consolidato, quelli desunti dai conti consolidati dell'impresa o dai conti consolidati nei quali l'impresa è ripresa tramite consolidamento.

5. Sono considerate collegate le imprese fra le quali esiste una delle seguenti relazioni:

a) l'impresa in cui un'altra impresa dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;

b) l'impresa in cui un'altra impresa dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria;

c) l'impresa su cui un'altra impresa ha il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un'influenza dominante, quando la legge applicabile consenta tali contratti o clausole;

d) le imprese in cui un'altra, in base ad accordi con altri soci, controlla da sola la maggioranza dei diritti di voto.

6. Nel caso in cui l'impresa richiedente l'agevolazione sia collegata, ai sensi del comma 5, ad una o più imprese, i dati da prendere in considerazione sono quelli desunti dal bilancio consolidato. Nel caso in cui le imprese direttamente o indirettamente collegate all'impresa richiedente non siano riprese nei conti consolidati, ovvero non esistano conti consolidati, ai dati dell'impresa richiedente si sommano interamente i dati degli occupati e del fatturato o del totale di bilancio desunti dal bilancio di esercizio di tali imprese. Devono inoltre essere aggiunti, in misura proporzionale, i dati delle eventuali imprese

associate alle imprese collegate - situate immediatamente a monte o a valle di queste ultime - a meno che tali dati non siano stati già ripresi tramite i conti consolidati in proporzione almeno equivalente alle percentuali di cui al comma 4.

7. La verifica dell'esistenza di imprese associate e/o collegate all'impresa richiedente è effettuata con riferimento alla data di sottoscrizione della domanda di agevolazione sulla base dei dati in possesso della società (ad esempio libro soci), a tale data, e delle risultanze del registro delle imprese.

8. Ad eccezione dei casi riportati nel precedente comma 3, un'impresa è considerata sempre di grande dimensione qualora il 25% o più del suo capitale o dei suoi diritti di voto sono detenuti direttamente o indirettamente da un ente pubblico oppure congiuntamente da più enti pubblici. Il capitale e i diritti di voto sono detenuti indirettamente da un ente pubblico qualora siano detenuti per il tramite di una o più imprese.

9. L'impresa richiedente è considerata autonoma nel caso in cui il capitale dell'impresa stessa sia disperso in modo tale che risulti impossibile determinare da chi è posseduto e l'impresa medesima dichiara di poter presumere in buona fede l'inesistenza di imprese associate e/o collegate.

4. 1. omissis...

Appendice

Note esplicative sulle modalità di calcolo dei parametri dimensionali

Esempio applicativo

IMPRESA	DIPENDENTI	FATTURATO (milioni di euro)	BILANCIO (milioni di euro)	DIMENSIONE
A	250	48	42	Grande
B	249	51	42	Media
C	49	11	11	Media
D	49	10	11	Piccola
E	10	1,8	1,8	Piccola
F	9	2	2,1	Micro

1. Con riferimento all'art. 2, comma 5, lettera c), si considerano dipendenti dell'impresa anche i proprietari gestori (imprenditori individuali) ed i soci che svolgono attività regolare nell'impresa e beneficiano di vantaggi finanziari da essa forniti; con riferimento a questi ultimi gli stessi devono percepire un compenso per l'attività svolta diverso da quello di partecipazione agli organi amministrativi della società. Al fine del calcolo in termini di ULA il socio che percepisce tali compensi viene considerato una ULA a meno che il contratto che regola i rapporti tra la società ed il socio stesso specifichi una durata inferiore all'anno (in tal caso si calcola la frazione di ULA). Non sono conteggiati gli apprendisti con contratto di apprendistato e le persone con contratto di formazione o con contratto di inserimento. Il calcolo si effettua a livello mensile, considerando un mese, l'attività lavorativa prestata per più di quindici giorni solari. Sempre ai fini del calcolo delle ULA, si fornisce il seguente esempio applicativo:

Tipologia	Numero dipendenti	ULA
Dipendenti occupati a tempo pieno per tutto l'anno preso in considerazione	120	120
Dipendenti occupati a tempo pieno per un periodo inferiore all'anno preso in considerazione	1 per nove mesi	0,75 (*)
	10 per quattro mesi	3,33 (**)
Dipendenti occupati part-time (il cui contratto prevede l'effettuazione del 50% delle ore) per tutto l'anno preso in considerazione	6	3 (***)
Dipendenti occupati part-time (il cui contratto prevede l'effettuazione del 50% delle ore) per un periodo inferiore all'anno preso in considerazione	2 per nove mesi	0,75 (****)

(*) $1 \times 0,75$ (nove dodicesimi) = 0,75 ULA

(**) $10 \times 0,333$ (quattro dodicesimi) = 3,33 ULA

(***) $0,5 \times 6 \times 1$ (dodici dodicesimi) = 3 ULA

(****) $0,5 \times 2 \times 0,75$ (nove dodicesimi) = 0,75 ULA

Ai fini del calcolo delle ULA i dipendenti occupati part-time sono conteggiati come frazione di ULA in misura proporzionale al rapporto tra le ore di lavoro previste dal contratto part-time e quelle fissate dal contratto collettivo di riferimento. Ad esempio, qualora il contratto di riferimento preveda l'effettuazione di 36 ore settimanali e quello part-time di 18, il dipendente viene conteggiato pari a 0,5 ULA per il periodo di lavoro; qualora il contratto di riferimento preveda l'effettuazione di 40 ore settimanali e quello part-time di 28, il dipendente viene conteggiato pari a 0,7 ULA per il periodo di lavoro. Per quanto riguarda i congedi di maternità, paternità e parentali, regolati dal *decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151*, gli stessi non devono essere conteggiati.

2. Con riferimento all'art. 3, comma 3, lettera a), per società pubbliche di partecipazione, si intendono le società, partecipate in via diretta o indiretta dallo Stato e/o da altri enti pubblici in misura complessivamente superiore al 50% del capitale, che esercitano in via esclusiva o prevalente una o più delle seguenti attività: attività di acquisizione, detenzione o gestione di partecipazioni, rappresentate o meno da titoli, al capitale di altre imprese; attività di acquisizione e gestione di obbligazioni o altri titoli di debito; attività di acquisizione, detenzione o gestione degli strumenti finanziari previsti dal codice civile. Per società a capitale di rischio si intendono le società che, in funzione di disponibilità finanziarie proprie, effettuano professionalmente in via esclusiva o prevalente investimenti nel capitale di rischio tramite l'assunzione, la valorizzazione, la gestione e lo smobilizzo di partecipazioni (venture capital). Con riferimento all'art. 3, comma 3, lettera c), per investitori istituzionali si intendono i soggetti la cui attività di investimento in strumenti finanziari è subordinata a previa autorizzazione o comunque sottoposta ad apposita regolamentazione. Rientrano in tale categoria le banche, le società di gestione del risparmio (SGR), le società di investimento a capitale variabile (SICAV), i fondi pensione, le imprese di assicurazione, le società finanziarie capogruppo di gruppi bancari, i soggetti iscritti negli elenchi previsti dagli articoli 106 e 107 del testo unico bancario, le fondazioni bancarie e i fondi di sviluppo regionale. Con riferimento all'art. 3, comma 3, lettera d), per enti pubblici locali si intendono, ai sensi del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, i comuni, le province, le città metropolitane, le comunità montane, le comunità isolate e le unioni di comuni.

3. Qualora gli investitori di cui all'art. 3, comma 3, lettere a), b), c) e d) non intervengano direttamente o indirettamente nella gestione dell'impresa in questione, fermi restando i diritti che essi detengono in quanto azionisti o soci, gli stessi non sono considerati collegati all'impresa stessa.

4. Con riferimento al comma 5 dell'art. 3, un'impresa può essere ritenuta collegata ad un'altra impresa tramite una persona o un gruppo di persone fisiche che agiscono di concerto, a patto che esercitino la loro attività o una parte delle loro attività sullo stesso mercato in questione o su mercati contigui. Si considera contiguo il mercato di un prodotto o servizio situato direttamente a monte o a valle del mercato in questione. Al riguardo si precisa che, affinché si possa determinare il collegamento fra tali imprese, debbono verificarsi contemporaneamente le seguenti condizioni: a) la persona o il gruppo di persone fisiche che agiscono di concerto devono possedere in entrambe le imprese, congiuntamente nel caso di più persone, partecipazioni in misura tale da detenerne il controllo in base alla vigente normativa nazionale; b) le attività svolte dalle imprese devono essere ricomprese nella stessa divisione della classificazione delle attività economiche ISTAT 2002, ovvero un'impresa ha fatturato all'altra almeno il 25% del totale del fatturato annuo riferito all'ultimo esercizio contabile chiuso ed approvato prima della data di sottoscrizione della domanda di agevolazione.

5. Con riferimento al comma 8 dell'art. 3, si precisa che tra gli enti pubblici sono inclusi, a titolo esemplificativo, le amministrazioni centrali, le regioni, gli enti pubblici locali di cui al precedente punto 2, le università pubbliche, le camere di commercio, le ASL, gli enti pubblici di ricerca. La detenzione indiretta, che deve risultare anch'essa pari o superiore al 25%, si calcola come prodotto tra la detenzione dell'ente pubblico in un'impresa, pari almeno al 25%, e quella di quest'ultima nell'impresa richiedente.

Esempio:

	1	2	3	4	5
Partecipazione dell'ente pubblico nell'impresa A	100%	25%	80%	80%	25%
Partecipazione dell'impresa A nell'impresa richiedente	25%	100%	25%	40%	80%
Partecipazione indiretta dell'ente pubblico nell'impresa richiedente	25%	25%	20%	32%	20%

Nei casi 1, 2 e 4 l'impresa richiedente è pertanto di grande dimensione.

DEFINIZIONE DI IMPRESA IN DIFFICOLTÀ

Per “impresa in difficoltà” ai sensi del presente bando si fa riferimento alla definizione contenuta negli “ORIENTAMENTI COMUNITARI SUGLI AIUTI DI STATO PER IL SALVATAGGIO E LA RISTRUTTURAZIONE DI IMPRESE IN DIFFICOLTÀ” - 2004/C 244/02, secondo i quali un'impresa è in difficoltà quando essa non sia in grado, con le proprie risorse o con le risorse che può ottenere dai proprietari/azionisti o dai creditori, di contenere perdite che, in assenza di un intervento esterno delle autorità pubbliche, la condurrebbero quasi certamente al collasso economico, nel breve o nel medio periodo.

In particolare un'impresa, a prescindere dalle sue dimensioni, è in difficoltà nei seguenti casi:

- a) nel caso di società a responsabilità limitata, qualora abbia perso più della metà del capitale sociale e la perdita di più di un quarto di tale capitale sia intervenuta nel corso degli ultimi dodici mesi, oppure
- b) nel caso di società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società, qualora abbia perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, e la perdita di più di un quarto del capitale sia intervenuta nel corso degli ultimi dodici mesi, oppure
- c) per tutte le forme di società, qualora ricorrano le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei loro confronti di una procedura concorsuale per insolvenza.

Un'impresa costituitasi da meno di tre anni non è considerata un'impresa in difficoltà per il periodo interessato, a meno che essa non soddisfi le condizioni previste dalla lettera c).

SCHEMA DI GARANZIA FIDEJUSSORIA

Spett.le
Fi.L.S.E. S.p.A.
Via Peschiera 16 – 16122 GENOVA

PREMESSO CHE

- a) l'impresa(in seguito indicata per brevità anche "contraente") con sede legale in
C.F. partita IVA iscritta alla C.C.I.A.A. di
al n. - ha presentato una domanda finalizzata all'ottenimento delle agevolazioni previste dalla linea 1.2.2 "*Ricerca industriale e sviluppo sperimentale*" del POR CRO FESR (2007-2013) che la Banca/Società dichiara di ben conoscere, per la realizzazione del progetto ".....¹", dal costo preventivato di euro.....;
- b) a valere sulla citata linea 1.2.2, il contraente è stato ammesso alle agevolazioni per un contributo in conto capitale pari a euro
- c) l'importo di euro....., corrispondente al 35% del contributo in conto capitale concesso, può essere erogato, a titolo di anticipazione su richiesta dell'impresa, previa presentazione di fidejussione bancaria o polizza assicurativa irrevocabile incondizionata ed escutibile a prima richiesta, a garanzia della restituzione della stessa somma da erogare.
In particolare, detta garanzia deve assicurare la restituzione della somma da erogare a titolo di anticipazione nel caso in cui il contraente non abbia sostenuto le spese approvate per la realizzazione del progetto di cui alla lettera a), secondo le condizioni, i termini e le modalità stabilite dal bando di attuazione della citata linea 1.2.2. e dalla comunicazione di ammissione all'agevolazione di Fi.L.S.E. S.p.A. risultando così lo stesso contraente debitore in tutto od in parte in relazione a quanto erogato a titolo di anticipazione;
- d) il contraente ha richiesto l'erogazione dell'importo di euro..... a titolo di anticipazione del 35% del contributo in conto capitale concesso;
- e) l'erogazione dell'anticipazione viene effettuata per il tramite di Fi.L.S.E. S.p.A.;

TUTTO CIO' PREMESSO
che forma parte integrante del presente atto

la sottoscritta ²
(in seguito indicata per brevità "Banca" o "Società") con sede legale in
....., iscritta nel registro delle imprese di
..... al n.iscritta all'albo/elenco³ in persona di
nato ail

¹ Indicare titolo del progetto

² Indicare il soggetto che presta la garanzia e la sua conformazione giuridica: banca, società di assicurazione.

³ Indicare per le banche o istituti di credito gli estremi di iscrizione all'albo delle banche presso la Banca d'Italia ; per le società di assicurazione indicare che l'Impresa è stata autorizzata all'esercizio delle assicurazioni nel ramo cauzioni con Provvedimento dell'ISVAP, con indicazione del numero e data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, in attuazione del Decreto Legislativo 175/1995.

nella qualità di, con la presente polizza, alle condizioni che seguono, si costituisce fidejussore della contraente ed a favore di FI.L.S.E. S.p.A., per la restituzione dell'anticipazione di cui in premessa e fino alla concorrenza del suo intero ammontare in linea capitale, pari ad euro (diconsi euro.....) per il caso in cui il contraente fosse tenuto a restituire tutto o in parte l'importo liquidato, oltre a quanto più avanti specificato.

1. La società/banca si obbliga irrevocabilmente ed incondizionatamente a rimborsare alla FI.L.S.E. l'importo garantito con il presente atto, maggiorato degli interessi legali decorrenti nel periodo compreso tra la data di erogazione dell'anticipazione e quella della restituzione (escludendo il dies a quo ed includendo il dies ad quem), qualora la Contraente non abbia provveduto a restituire l'importo dovuto entro dieci giorni dalla data di ricezione della comunicazione di revoca del contributo formulata dalla FI.L.S.E. e inviata per conoscenza anche alla società/banca;
2. La società/banca si impegna ad effettuare il rimborso a prima e semplice richiesta scritta e, comunque, non oltre dieci giorni dalla ricezione della detta richiesta, formulata con l'indicazione dell'inadempienza riscontrata dalla FI.L.S.E., cui peraltro non potrà essere opposta alcuna eccezione da parte della società/banca stessa anche nell'eventualità di opposizione proposta dalla Contraente o da altri soggetti comunque interessati ed anche nel caso che la Contraente sia dichiarata nel frattempo fallita ovvero sottoposta a procedure concorsuali o posta in liquidazione;
3. La presente garanzia fideiussoria ha validità fino al momento della liberazione del Contraente attraverso la consegna alla società/banca dell'originale della polizza con annotazione di svincolo da parte della FI.L.S.E.;
4. La società/banca rinuncia formalmente ed espressamente al beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 1944 del Codice Civile, valendo ed intendendo restare obbligata in solido con la Contraente e rinuncia sin d'ora ad eccepire la decorrenza del termine di cui all'art. 1957 del Codice Civile.

Il fidejussore

Il contraente